

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Ampliati i soggetti che accedono alla ppc***

di **Luigi Scappini**

L'articolo 1, **commi 906 e 907, Legge 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016) interviene sull'**agevolazione** cosiddetta della **piccola proprietà contadina**, allargandone i presupposti soggettivi.

La **novella** è di non poco conto se si tiene presente che con il **comma 905** viene **modificata** l'aliquota dell'imposta di **registro** applicabile alla **transazioni** aventi a oggetto **terreni agricoli** che passa **dal 12% al 15%** con decorrenza **1° gennaio 2016**.

Si ricorda come siano agevolabili le compravendite di **terreni agricoli**, intendendo come tali quelli qualificati come agricoli (**zona E**) in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Ecco che allora, l'agevolazione in oggetto comporta un indubbio **risparmio** di **imposta**, dal momento che si ricorda come l'atto sconti **registro** e **ipotecaria** in misura **fissa** e solamente l'imposta **catastale** con aliquota dell'**1%**. A questo deve aggiungersi, inoltre, l'**esenzione** dall'assolvimento dell'imposta di **bollo** sugli atti e le relative copie, nonché la **riduzione** alla **metà** degli **onorari notarili**.

L'agevolazione, l'ultima sopravvissuta ai tagli attutati con la Legge 23/2011, disciplinata dall'articolo 2, comma 4-bis, D.L. n. 25/2010, **competete** a:

1. **coltivatori diretti**, intendendo come tali, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria e
2. **lap**, figura imprenditoriale introdotta con il D.Lgs. n. 99/2004 e consistente nei soggetti che sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento n.1257/1999/CE, dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo e ottengono almeno il 50% del proprio reddito dall'attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.

Possono fruire dell'imposizione in misura ridotta **anche** le **società agricole** che annoverino **almeno un socio** (per le società di persone, con l'ulteriore precisazione che nel caso di Sas deve essere l'accomandatario) **o un amministratore** (per le Srl) che sia **lap**.

Con la Legge di **Stabilità 2016**, viene ampliato il perimetro soggettivo di applicazione, **includendo**, tra coloro che possono richiedere l'agevolazione, innanzitutto i **proprietari di masi**

**chiusi** di cui alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, per i **terreni dagli stessi** abitualmente **coltivati** (comma 906). Si ricorda come gli immobili vengono considerati "**maso chiuso**" previa **richiesta specifica** del proprietario alla **competente commissione locale** per i masi chiusi. **Giuridicamente** risulta decisiva l'**iscrizione** dei beni nella **sezione I del Libro fondiario**. Il successivo comma 917 della legge di Stabilità 2016, sempre in riferimento ai "masi chiusi", intervenendo sull'articolo 35, Legge 340/2000, introduce un'ulteriore agevolazione, applicabile per i periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento e per la riscossione, consistente nel prevedere l'esenzione da imposta di bollo, registro, da ogni altra tassa o imposta, nonché dal contributo unificato, per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso a seguito dell'apertura della successione.

Se quello appena descritto è un ampliamento soggettivo della piccola proprietà contadina applicabile in un limitato contesto territoriale (Provincia autonoma di Bolzano), ad applicazione ben più estesa è la previsione del successivo **comma 907**, ai sensi del quale l'agevolazione è azionabile anche dal **coniuge** e dai **parenti** in linea retta, purché già **proprietari di terreni agricoli** e **conviventi di coltivatori diretti** e/o **lap**.

Tale previsione potrebbe rappresentare la prosecuzione di quanto previsto in tema di decadenza dalla stessa agevolazione ove l'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 228/2001, esclude la decadenza nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo **lap** ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch'essi l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 codice civile.

Tuttavia non si può non avere un **approccio critico** a questo ampliamento in ragione della *ratio* stessa che ispira(va) la norma agevolativa. Infatti, in questo modo, non essendo al momento richiesto anche l'esercizio dell'attività agricola (circostanza che al contrario per la deroga dalla decadenza accade) si **concede un'agevolazione** a **chi** di fatto **non** rispetta i **parametri** restrittivi **richiesti per** poter essere considerati **lap** o **coltivatori diretti** e, anzi, a ben vedere **non esercita** proprio l'**attività agricola**.